

Accordo Quadro di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle Scienze Economiche, Statistiche e Sociali.

Tra

- ✓ **L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA**, con sede legale in
Via Ariosto n.35, 44121 Ferrara, Cod. Fisc. 80007370382 e
P.IVA 00434690384, rappresentata dalla Professoressa Laura
Ramaciotti, Rettrice

E

- ✓ **IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (d'ora innanzi
denominato "CNR")** con sede legale in Piazzale Aldo Moro
n.7, 00185 Roma, Cod. Fisc. 80054330586 e P.IVA
02118311006 rappresentata dalla Professoressa Maria Chiara
Carrozza, Presidente
- ✓ **L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE**,
con sede legale in Via Duomo n.6, 13100 Vercelli, Cod. Fisc.
94021400026 e P.IVA 01943490027, rappresentata dal Pro-
fessor Menico Rizzi, Rettore
- ✓ **L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA**, con sede legale in
Piazza del Mercato n.15, 25121 Brescia, C.F. 98007650173 e
P.IVA 01773710171, rappresentata dal Professor Francesco
Castelli, Rettore
- ✓ **L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA - DIPARTIMENTO
DI ECONOMIA** - con sede legale in Via Gramsci n. 89/91,
71122 Foggia, Cod. Fisc. 94045260711 e P.IVA 03016180717,

rappresentata dal Professore Lorenzo Lo Muzio, Rettore

- ✓ **L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA**, con sede e domicilio fiscale Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano, Cod. Fisc. e P.IVA 12621570154, rappresentata dalla Professoressa Giovanna Iannantuoni, Rettrice
- ✓ **L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA**, con sede legale in Via Università n.12, 43121 Parma, P.IVA 00308780345, rappresentata dal Professor Paolo Martelli, Rettore
- ✓ **SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA**, con sede legale in Piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 ROMA, Cod. Fisc. 80209930587 e P.IVA 02133771002, rappresentata dalla Professoressa Antonella Polimeni, Rettrice
- ✓ **L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE**, con sede legale in Via Ostiense n.133, 00154 ROMA, Cod. Fisc. 04400441004 e P.IVA 04400441004, rappresentata dal Professor Massimiliano Fiorucci, Rettore
- ✓ **L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA UNITELMASAPIENZA**, con sede legale in Piazza Sassari n. 4, 00161 Roma, Cod. Fisc. e P.IVA 08134851008, rappresentata dal Professor Bruno Botta, Rettore

di seguito anche definite – individualmente – la “**Parte**” o – collettivamente le “**Parti**”

Premesso che

- Si stanno sempre più sviluppando attività di ricerca che necessitano di integrare le competenze derivanti da varie scienze sociali, per costruire ulteriori piattaforme di conoscenza di natura inter, multi e trans disciplinare, al fine di consentire approfondite disamine delle transizioni verso le sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Transizioni che riguardano la dinamica integrata della circolarità e bioeconomia, decarbonizzazione, digitalizzazione, demografia, tecnologia, che devono essere supportate dalla finanza privata e dalla fiscalità pubblica. Il quadro in cui opererà l'Europa nei prossimi anni sta cambiando rapidamente. Al fine di realizzare una "transizione verso la sostenibilità" altamente trasformativa all'interno dell'Europa e oltre, le sfide attuali dal punto di vista economico, finanziario e geopolitico includono un'elevata inflazione, una bassa resilienza agli shock esterni, un'elevata dipendenza dall'energia e criticità importazioni di materie prime, elevati disavanzi fiscali e debiti pubblici in alcuni paesi, potenziali divergenze in termini di crescita e sviluppo umano tra paesi e regioni. Il rapporto IPCC del 2022 indica che per stabilizzare il clima, le economie richiederanno riduzioni sostenute e rapide delle emissioni di gas serra. Se non viene aumentato, l'attuale livello di ambizione degli obiettivi politici in materia di mitigazione porterà probabilmente a un aumento della temperatura media globale superiore a 1,5°C. C'è anche una crescente preoccupazione relativa ai danni irreversibili agli ecosistemi

e ai servizi ecosistemici (ad esempio, la perdita di biodiversità, l'esaurimento delle risorse naturali, comprese le crisi idriche che dipendono da fattori di cambiamento climatico) alla luce delle prove portate dall'IPCC (Sixth Assessment Report). La transizione verso la sostenibilità è guidata dalla coevoluzione di diverse transizioni (ecologica, tecnologica/digitale, culturale, sociale, finanziaria/fiscale) che si verificano in diverse dimensioni geografiche e temporali con impatti a scale diverse (ad es. delle dotazioni di risorse). I megatrend progressivi nella demografia (ad esempio, l'invecchiamento della popolazione nei paesi più avanzati e in Cina, l'esplosione della popolazione nel sud-est asiatico e in Africa) e nella tecnologia (ad esempio, intelligenza artificiale, eco-innovazioni), modelleranno inevitabilmente i percorsi verso la sostenibilità implicando cambiamenti nel consumo e nella produzione, influenzando così l'approccio politico alla transizione.

- Le Parti sono Atenei e enti pubblici di ricerca impegnati in Alta formazione e ricerca sui temi delle Transizioni verso la sostenibilità, e hanno in tale ambito un'esperienza riconosciuta a livello nazionale e internazionale.
- Le Parti intendono intraprendere e continuare attività comuni inter e multidisciplinari con le seguenti finalità:
 - svolgere un ruolo attivo nella ricerca nel settore delle Scienze Economiche, Statistiche e Sociali con particolare riferimento ai temi delle innovazioni e conoscenza per le transizioni verso la sostenibilità, e collaborare con le maggiori realtà europee e

mondiali, anche nel quadro della partecipazione a progetti internazionali, europei, nazionali, e regionali utilizzando a tal fine le infrastrutture tangibili ed intangibili (competenze, centri di ricerca);

- promuovere, attività di formazione e comunicazione in relazione alle tematiche di comune interesse, secondo i rispetti regolamenti interni;
- svolgere in modo coordinato attività di ricerca sui temi suddetti.

Le Parti convengono quanto segue

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e presupposto essenziale del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto e finalità dell'accordo

1. Con la stipula del presente Accordo Quadro di collaborazione, le Parti instaurano una collaborazione non episodica, per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle Scienze Economiche, Statistiche e Sociali.

2. A tal fine potranno essere svolte attività miranti a:

- proporre attività di collaborazione scientifica
- proporre attività di supporto alla didattica.

3. Tale Accordo si prefigge inoltre di:

- consolidare, rafforzare ed espandere la collaborazione tra le par-

ti

- ottimizzare attraverso una più efficace azione di coordinamento le attività e gli sforzi richiesti a ciascuna delle Parti per la partecipazione a bandi competitivi internazionali, europei, nazionali e regionali.
- promuovere il trasferimento tecnologico e svolgere attività di formazione nel campo delle Scienze Economiche, Statistiche e Sociali sui temi delle transizioni per la sostenibilità in modo da promuoverne una diffusione nei territori, anche attraverso il coinvolgimento del mondo della produzione e del lavoro e delle istituzioni pubbliche.

Art. 3 – Progetti e obblighi delle Parti

1. Le attività di cui al presente Accordo costituiranno oggetto di specifici Progetti, di volta in volta definiti mediante la stipula di appositi accordi attuativi, di cui al successivo art. 10 che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente Accordo.
2. Le Parti interessate si obbligano a svolgere le attività di rispettiva competenza mettendo a disposizione le risorse umane, strumentali e finanziarie all'uopo necessarie, quest'ultime eventualmente costituite dalla quota parte del finanziamento che eventualmente verrà richiesto ed erogato dai soggetti finanziatori.
3. Ciascuna Parte coinvolta nei Progetti è responsabile dei danni eventualmente causati a terzi nello svolgimento delle attività previste a suo carico dai Progetti di cui al presente articolo e pertanto si impegna a

sollevare le altre Parti da ogni responsabilità al riguardo.

4. Altre istituzioni pubbliche e private della ricerca possono aderire al presente Accordo previa accettazione unanime di tutte le Parti e previa sottoscrizione di un addendum al presente Accordo;

5. Le modalità di partecipazione di ciascun partner del presente Accordo ai diversi Progetti sarà stabilita di volta in volta, anche sulla base delle specifiche regole dettate dall'eventuale Ente finanziatore nel rispetto dei Regolamenti interni e previa approvazione degli organi.

Art. 4 – Gestione delle attività

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 2 le Parti convengono di avvalersi dell'operato di:

- Il Comitato di Coordinamento;
- Il Coordinatore;
- Il Presidente del Comitato di Coordinamento.

Art. 5 – Il Comitato di Coordinamento

1. Il coordinamento delle attività di cui al presente Accordo è assicurato da un Comitato composto dai rappresentanti delle Parti del presente Accordo, anche se intervenute successivamente secondo quanto previsto al precedente art. 3.4. Ciascuna Parte nominerà un proprio componente effettivo ed indicherà un sostituto. Componente effettivo e sostituto resteranno in carica per un triennio, rinnovabile, nello stesso ruolo, una sola volta.

2. Il Comitato è presieduto da un Presidente di cui all'art. 8.

3. Il Comitato è competente per gli aspetti tecnico-scientifici ed ha il compito di:

- valutare ed approvare per quanto di competenza le proposte di adesione di nuovi partner;
- individuare e valutare ulteriori iniziative che siano di interesse;
- promuovere pratiche d'uso ai partner;
- nominare un referente tecnico-scientifico per i Progetti eseguiti in forza del presente Accordo;
- redigere un rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e una relazione programmatica di attività futura, da sottoporre per valutazione ai rispettivi organi competenti ai fini dell'eventuale rinnovo o proroga dell'atto: la documentazione in parola deve essere tale da consentire di rilevare, oltre ai risultati della collaborazione pregressa e agli obiettivi di quella futura, anche quali vantaggi la collaborazione abbia oggettivamente portato alle Parti, ivi incluso un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dai possibili accordi attuativi.

Il rapporto finale di attività dovrà, tra l'altro, contenere le seguenti informazioni:

- i lavori pubblicati o una relazione sulle ricerche svolte;
- le attività compiute nell'ambito del programma di scambio e i risultati ottenuti;
- ogni altra attività condotta.

Ciascun membro è altresì tenuto agli adempimenti previsti al successivo art. 21 (Trattamento dei dati).

4. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 6 – Coordinatore

1. Per i Progetti per i quali si intende proporre congiuntamente domanda di finanziamento, le Parti interessate o alcune di esse individueranno concordemente, di volta in volta, di progetto in progetto, il soggetto coordinatore, previsto dai singoli bandi.

Art. 7 – Obblighi del Coordinatore

1. Il Coordinatore si impegna a svolgere a favore della collaborazione ogni adempimento amministrativo e contabile necessario all'erogazione dei finanziamenti, nonché a svolgere in favore delle Parti coinvolte qualsiasi attività atta a garantire un'efficiente gestione del Progetto finanziato.

2. Il Coordinatore si impegna ad eseguire diligentemente i compiti ad esso assegnati, dedicandovi risorse commisurate, nonché ad attenersi a quanto le Parti hanno previsto nel Progetto.

Art. 8 – Presidente del Comitato di Coordinamento

1. I membri del Comitato di Coordinamento eleggono al proprio interno il Presidente.

2. Il Presidente resterà in carica per la durata di sei anni.

3. Il Presidente:

- convoca e presiede il Comitato di coordinamento;

- presenta al Comitato di coordinamento la relazione annuale scientifica e economica sull'attività svolta congiuntamente dalle Parti del presente Accordo;
 - presenta al Comitato di coordinamento il programma annuale dell'attività congiunta delle Parti.
4. In caso di cessazione del Presidente, entro 30 giorni i membri del Comitato di Coordinamento procedono ad eleggere un nuovo Presidente.

Art. 9 – Domande di finanziamento

Per i Progetti di cui al presente Accordo, le Parti interessate o alcune di esse congiuntamente potranno presentare apposite domande di finanziamento sui bandi internazionali, europei, nazionali e regionali. Le attività dei Progetti di cui sopra saranno di volta in volta definite anche mediante la stipula di appositi accordi attuativi, di cui al successivo art. 10.

Art. 10 – Accordi attuativi

1. La collaborazione per la realizzazione dei Progetti sarà definita tramite la stipula di appositi accordi attuativi cui è demandata in concreto la disciplina esecutiva di dettaglio delle attività comuni, redatti nel rispetto di quanto già stabilito dalle regole dello specifico accordo stipulato con l'eventuale ente finanziatore cui si riferiscono, nonché dal presente Accordo, al quale dovrà essere peraltro fatto espresso richiamo e che dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali degli enti partecipanti.

2. La cooperazione tra le parti coinvolte nei Progetti troverà attuazione nel rispetto del principio di equa distribuzione degli oneri annessi e/o di adeguata ripartizione della titolarità dei risultati scaturiti.

3. Gli accordi attuativi per lo svolgimento di attività in collaborazione dovranno puntualmente indicare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le parti contraenti con specificazione della denominazione, sede, recapito PEC, codice fiscale e partita IVA, ruolo e nominativo dei/delle rappresentanti legali;
- l'oggetto della collaborazione, ovvero la descrizione non generica dell'attività comune;
- la descrizione dettagliata e, preferibilmente, separata degli impegni/obblighi che ciascuna parte si assume ai fini del raggiungimento dell'oggetto dell'accordo, anche in termini di personale, mezzi, risorse e strutture coinvolte;
- l'eventuale concessione di spazi in uso esclusivo o condiviso e la quantificazione degli oneri di gestione ad essi commisurati, secondo la regolamentazione interna dell'ente concedente;
- l'ammontare dei costi, con indicazione della ripartizione tra le parti e indicazione di eventuali contributi finanziari di terzi (nazionali, comunitari, internazionali), nonché individuazione della/e struttura/e di ciascuna parte alla quale detti costi saranno imputati;
- i/le referenti scientifici e amministrativi di ciascuna parte, con i relativi recapiti mail e/o PEC, e l'obbligo di redigere un rapporto

finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e un'eventuale relazione programmatica di attività futura;

- il regime della proprietà delle conoscenze e dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle parti (d'ora in poi per Risultati si intendono tutte le conoscenze generate nell'ambito delle attività ovvero i risultati, comprese le informazioni, tutelabili o no, così come i diritti di autore o i diritti connessi a tali risultati a seguito della domanda e del rilascio di brevetti, disegni e modelli, novità vegetali, certificati di protezione complementari o altre forme simili di protezione), della loro tutela e valorizzazione, tenendo sin d'ora conto che la ripartizione tra le parti della titolarità dei Risultati dovrà necessariamente essere correlata al contributo intellettuale, infrastrutturale, di attrezzature di ricerca ed eventualmente finanziario che ciascuna parte apporta a ciascun progetto a cui aderisce
- le disposizioni in materia di riservatezza, trattamento dei dati personali, prevenzione della corruzione, sicurezza dei luoghi di lavoro e coperture assicurative;
- la durata (validità temporale) degli effetti dell'atto;
- le modalità di proroga e rinnovo dell'atto, con richiamo alla valutazione del rapporto finale di attività redatto dai/dalle referenti;
- la facoltà di recesso e possibilità di scioglimento o risoluzione consensuale;
- la specifica regolamentazione della risoluzione di eventuali controversie;

- le modalità di sottoscrizione dell'atto;
 - le modalità di registrazione dell'atto e regolamentazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo e delle modalità di rimborso alla parte che se ne sia fatta carico delle quote di spettanza dell'altra parte.
4. Gli accordi di cui al presente articolo saranno autorizzati e sottoscritti secondo le normative e procedure interne di ciascuna Parte.
5. Eventuali attività di ricerca, consulenza o formazione, commissionate a una Parte su esclusivo interesse di una o più altre Parti, saranno regolate da specifici contratti ai sensi della normativa vigente in materia e dei regolamenti interni delle Parti. Per tali contratti non troveranno applicazione le disposizioni del presente Accordo.

Art.11– Partecipazione a progetti esterni

1. Il presente Accordo Quadro di collaborazione non costituisce a carico delle parti alcun vincolo di esclusiva: esse saranno libere di partecipare o meno di volta in volta alle iniziative proposte dai partecipanti.
2. Ciascuna Parte potrà in ogni caso individualmente partecipare a progetti con enti terzi, sia come partecipante che come coordinatore.
3. Ciascuna Parte potrà presentare domande di finanziamento sui Bandi internazionali, europei, nazionali e regionali.

Art. 12 – Accordi di collaborazione con altre iniziative di interesse scientifico

Nel caso le Parti propongano accordi di collaborazione con progetti af-

ferenti a Roadmap nazionali ed internazionali e progetti soggetti a finanziamento di interesse scientifico per i partecipanti del presente Accordo, si procederà, a seguito del parere favorevole del Comitato di Coordinamento, da parte degli enti aderenti al presente Accordo che siano interessati alla sottoscrizione di tali accordi al fine di promuovere, attraverso programmi comuni, la cooperazione negli ambiti della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica di interesse comune.

Art. 13 – Gestione dei Fondi

1. L'importo dell'eventuale contributo erogato dall'Ente finanziatore per ciascuna Parte coinvolta nel Progetto è indicato nel contratto o atto di affidamento. Per ciascun progetto si applicheranno di volta in volta le disposizioni di ciascun bando.
2. Nel caso di contributi effettivamente erogati in misura diversa da quella richiesta, le Parti coinvolte si impegnano a rivedere le risorse che saranno da esse messe a disposizione.
3. Ciascuna Parte coinvolta provvederà ad incassare e a gestire autonomamente il contributo a essa spettante secondo le proprie norme contabili e amministrative interne e in conformità con le disposizioni stabilite nei rispettivi bandi di riferimento.

Art. 14 – Rendicontazione

1. Nel caso di Progetti che prevedano finanziamenti da enti terzi, ciascuna Parte coinvolta nei Progetti è tenuta al rispetto delle norme e delle procedure stabilite dall'Ente finanziatore per quanto riguarda

l'effettuazione, il controllo e la rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito del Progetto.

2. In tutti gli altri casi, le eventuali procedure di rendicontazione verranno disciplinate all'interno degli accordi attuativi medesimi.

Art. 15 – Conoscenze, apparecchiature, diritti di utilizzazione economica e riservatezza

1. Ciascuna Parte coinvolta nei Progetti resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Accordo;
- al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della Ricerca, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione delle attività previste dal presente Accordo tra loro verranno, e/o potrebbero essere, utilizzati in varia misura background, know-how e/o beni coperti da diritti di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra parte non acquisirà alcun autonomo diritto di utilizzazione a qualunque titolo.

Premesso ciò, i “Risultati” concepiti e conseguiti in via esclusiva auto-

nomamente e con mezzi propri da una parte rimarranno di proprietà esclusiva della stessa, mentre tutti i Risultati concepiti e conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi saranno e resteranno di proprietà congiunta in proporzione al rispettivo contributo allo sviluppo dei Risultati stessi. Nel caso in cui le Parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, fornendo il medesimo peso inventivo, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili in accordo con normative vigenti in materia, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota. Resta inteso che, in caso di Progetti finanziati da enti terzi, prevalgono le condizioni previste dai singoli bandi.

3. L'eventuale brevettazione o registrazione dei Risultati conseguiti in comune, in piena ed effettiva collaborazione, ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno conseguite in comune, in piena ed effettiva collaborazione, le modalità di gestione, uso e sfruttamento delle stesse, saranno oggetto di separato accordo scritto tra le Parti. Per la pubblicazione dei Risultati si applicheranno le disposizioni di cui al punto seguente.

4. Le pubblicazioni cui potranno dare luogo i risultati delle attività dovranno recare l'indicazione che il lavoro è stato svolto con il contributo di tutte le Parti. L'eventuale pubblicazione dei Risultati sarà preventivamente concordata tra i responsabili scientifici di tutte le Parti interessate, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina:

- a) nell'ipotesi di Risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle

Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.

- b) Nell'evenienza di Risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i Risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell'altra parte per la definizione e realizzazione dell'attività oggetto del presente Accordo. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra in via confidenziale, le Parti devono chiedere preventiva autorizzazione scritta alla parte svelante ed hanno l'obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.

La pubblicazione dei Risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali Risultati inventivi.

5. Ciascuna Parte è proprietaria dei beni dalla stessa acquistati con i contributi erogati che potranno comunque essere messi a disposizione del Progetto e per i suoi futuri eventuali sviluppi.

6. Ai fini del presente Accordo, le Parti considerano di carattere riservato e confidenziale qualsiasi informazione che ogni Parte ritiene neces-

sario fornire all'altra per la realizzazione dei Progetti e fornita per mezzo di un documento o attraverso altro supporto tangibile ovvero verbalmente, o durante incontri o riunioni e/o simili (di seguito, "informazioni riservate"). Per essere considerate riservate, le informazioni devono essere rivelate per iscritto e contrassegnate come confidenziali. Se le informazioni vengono rivelate verbalmente saranno trasformate in atto scritto entro 30 giorni e chiaramente contrassegnate come riservate.

7. Ciascuna Parte conviene che:

- a) dovrà intraprendere tutte le azioni necessarie per mantenere riservati i dettagli di natura confidenziale del presente Accordo e dei Progetti e qualsiasi altra informazione riservata scambiata fra le Parti;
- b) senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti, non potrà rivelare alcuna delle informazioni riservate di cui sarà venuta a conoscenza, ad una persona diversa dai suoi funzionari, dipendenti, agenti o consulenti, i quali sono e saranno messi a conoscenza di tali informazioni riservate esclusivamente per lo scopo contemplato dal presente Accordo o dai Progetti; ciascuna Parte inoltre né utilizzerà o riprodurrà o permetterà a persone non autorizzate di avere accesso ad alcuna delle informazioni riservate per scopi diversi da quelli previsti dal presente Accordo o dai Progetti;
- c) collaborerà con le altre Parti in ogni azione che possa essere intrapresa per proteggere la confidenzialità delle

informazioni riservate, scambiate per gli scopi previsti dal presente Accordo o dai Progetti.

Art. 16 – Costi

Il presente Accordo non comporta costi a carico delle Parti: eventuali costi saranno specificati negli accordi attuativi di cui all'art. 10 che individueranno anche la/e struttura/e di ciascuna parte alla quale detti costi saranno imputati nel rispetto dei regolamenti interni e previa approvazione degli Organi competenti.

Art. 17 – Altre Disposizioni

1. La collaborazione, il conferimento dell'incarico al Coordinatore, e quant'altro svolto dalle Parti o dal Coordinatore non determinano la costituzione di alcun rapporto associativo, societario, consortile o simile tra le Parti, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali, degli oneri sociali.

2. Le Parti si riservano inoltre di specificare in ulteriori accordi la disciplina prevista nel presente Accordo. Ogni eventuale variazione o integrazione del presente Accordo non avrà efficacia se non stipulata per iscritto e con il consenso unanime di tutte le Parti.

Art. 18 – Risoluzione delle dispute e Foro Competente.

Per qualsiasi controversia inerente il presente Accordo le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Ferrara.

Art. 19 – Validità del presente Accordo

1. Il presente Accordo entra in vigore con l'apposizione della firma dell'ultima Parte contraente e la sua durata è fissata in 6 anni.
 2. Qualora venissero a mancare i presupposti per la continuazione delle attività previste dal presente Accordo, o non dovessero sussistere più le condizioni perché le Parti, tramite esso, possano continuare a raggiungere i propri scopi, il presente Accordo potrà in qualsiasi momento essere concluso, concludendo altresì ogni rapporto tra le Parti.
 3. In caso di cessazione, le Parti si impegnano a garantire comunque la realizzazione dei Progetti attivati. Il presente Accordo sarà valido sino alla completa verifica amministrativa contabile effettuata dagli eventuali Enti finanziatori, e finché sussistano pendenze tra le Parti e/o tra di esse e l'eventuale Ente finanziatore tali da rendere applicabile il presente atto.
 4. Alla scadenza, il presente Accordo potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.
- Al termine del presente Accordo le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Art. 20 – Recesso e Esclusione

1. Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo, comunicando tale decisione per iscritto con un preavviso di trenta (30) giorni al Presidente e al Comitato di Coordinamento.
2. In caso di inadempienza grave e/o violazione di una delle Parti rispet-

to al presente Accordo e a successivi e eventuali regolamenti collegati ed approvati dalle parti, il Comitato di Coordinamento può deciderne l'esclusione. Tale decisione va comunicata dal Comitato di Coordinamento all'organizzazione interessata per iscritto. Se tale inadempienza grave e/o violazione non viene sanata entro il termine di 30 giorni o non è possibile sanarla, il Comitato di Coordinamento può decidere di dichiarare la Parte come inadempiente e decidere le eventuali conseguenze.

3 In caso di recesso o esclusione, gli obblighi delle Parti resteranno comunque validi fino alla completa realizzazione delle attività previste dai Progetti di cui all'art.3, attivati e non ancora conclusi. Le obbligazioni gravanti sulle Parti recedenti o escluse saranno in ogni caso efficaci fino alla completa verifica amministrativa contabile effettuata dagli Enti finanziatori e finché sussistano pendenze tra le Parti e/o tra di esse e l'Ente finanziatore.

Art. 21 – Trattamento dei Dati

1. Le Parti dichiarano di essere informate e di impegnarsi a rispettare quanto previsto nel Regolamento UE 679/2016 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR") e nel D.L. n. 101 del 10 agosto 2018. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016. Le Parti si impegnano quindi a (i) trattare i dati personali di cui potranno venire a conoscenza durante le attività oggetto

del presente Accordo solo fine dell'espletamento delle sopra citate attività, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata, (ii) osservare le misure di sicurezza necessarie a garantire i diritti degli interessati, e (iii) informare immediatamente l'altra Parte in caso di violazione dei dati.

2. Le parti sono titolari autonomi dei dati indicati nel presente Accordo. Gli Accordi attuativi per lo svolgimento di attività in collaborazione regoleranno le rispettive responsabilità delle Parti in merito al trattamento dei dati nei singoli progetti, come indicato nell'art. 10 del presente Accordo.

Art. 22 – Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione

Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali; per ciò che concerne le pubbliche amministrazioni, le misure di prevenzione contenute nel Piano Integrato Attività e Organizzazione e pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013 recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità

e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione del presente Accordo di collaborazione, al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni, ed in particolare di:

- a) collaborare nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e delle specifiche attività discendenti dal presente accordo, a porre in essere tutte le iniziative volte a favorire la prevenzione ed il contrasto della corruzione ivi compreso il controllo dell'invio, se dovuto, di autodichiarazioni da parte della persona autorizzata alla firma del presente atto;
- b) attenersi alle norme discendenti dai propri regolamenti e codici di condotta interni.

Art. 23 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

2. L'eventuale utilizzo dovrà essere approvato di volta in volta dalle parti interessate secondo le rispettive prassi vigenti solo per le specifiche finalità del presente Accordo e in coerenza con la vigenza temporale delle attività stesse nel rispetto dei regolamenti interni delle Parti coinvolte.

Art. 24 – Comunicazioni

Le comunicazioni relative al presente Accordo potranno essere indirizzate:

se all'**Università degli Studi Ferrara:**

per comunicazioni amministrative:

- Dott.ssa Silvia Raucci – e-mail: ricinternaz@unife.it;

PEC: ateneo@pec.unife.it

per comunicazioni relative agli aspetti scientifici/didattici:

- Prof. Massimiliano Mazzanti – e-mail:
massimiliano.mazzanti@unife.it
- Dott. Nicolò Barbieri – e-mail: nicolo.barbieri@unife.it

Se al **Consiglio Nazionale delle Ricerche:**

per comunicazioni amministrative:

- Segreteria amministrativa CNR-IRCRES: Dott.ssa Massimiliana Peron - e-mail: massimiliana.peron@ircres.cnr.it;

PEC: protocollo.ircres@pec.cnr.it

- Segreteria amministrativa CNR-ISSIRFA: Dott.ssa Chiara Cavallo - e-mail: amministrazione@issirfa.cnr.it;

PEC: issirfa@pec.cnr.it

per comunicazioni relative agli aspetti scientifici/didattici:

- Il Direttore pro-tempore di CNR-IRCRES, Dott. Giuseppe Giulio Calabrese - e-mail: giuseppe.giulio.calabrese@ircres.cnr.it
- Il Direttore di CNR-ISSIRFA, Prof. Fabrizio Tuzi – e-mail:
fabrizio.tuzi@cnr.it

Se all'Università degli Studi del Piemonte Orientale:

per comunicazioni amministrative:

- Dott.ssa Cristina Coloccini - e-mail:

ricerca.polvercelli@uniupo.it;

PEC: disste@pec.uniupo.it

per comunicazioni relative agli aspetti scientifici/didattici:

- Prof.ssa Eliana Baici – e-mail: eliana.baici@uniupo.it

Se all'Università degli Studi di Brescia:

per comunicazioni amministrative:

- Dott.ssa Isabella D'Indri - e-mail: isabella.dindri@unibs.it;

PEC: dem@cert.unibs.it

per comunicazioni relative agli aspetti scientifici/didattici:

- Prof. Raffaele Miniaci – e-mail: raffaele.miniaci@unibs.it
- Prof. Sergio Vergalli – e-mail: sergio.vergalli@unibs.it

Se all'Università degli Studi di Foggia:

per comunicazioni amministrative:

- Area Ricerca, Alta formazione e rendicontazione progetti - e-mail: ricercaformazione.economia@unifg.it;

PEC: protocollo@cert.unifg.it

per comunicazioni relative agli aspetti scientifici/didattici:

- Prof. Gianluigi De Pascale – e-mail: gianluigi.depascale@unifg.it
- Prof. Nicola Faccilongo – e-mail: nicola.faccilongo@unifg.it

Se all'**Università degli Studi di Milano-Bicocca**:

per comunicazioni amministrative:

- Area della Ricerca - e-mail: ricerca.contratti@unimib.it;

PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it

per comunicazioni relative agli aspetti scientifici/didattici:

- Prof. Salvatore Torrisi – e-mail: salvatore.torrisi@unimib.it
- Prof. Matteo Pelagatti – e-mail: matteo.pelagatti@unimib.it

Se all'**Università degli Studi di Parma**:

per comunicazioni amministrative:

- Dott.ssa Elisa Magnani – UO Supporto alla RICERCA NAZIONALE e INDUSTRIALE – AREA RICERCA - e-mail:
elisa.magnani@unipr.it; e dirigenza.ricerca@unipr.it;

PEC: protocollo@pec.unipr.it

per comunicazioni relative agli aspetti scientifici/didattici:

- Prof.ssa Veronica Tibiletti – e-mail: veronica.tibiletti@unipr.it

Se per **Sapienza Università di Roma**:

per comunicazioni amministrative:

- Area Terza Missione e Trasferimento Tecnologico - e-mail:
convenzioni@uniroma1.it;

PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it

per comunicazioni relative agli aspetti scientifici/didattici:

- la Rettrice o un suo delegato avente eguali poteri.

Se per l'**Università degli Studi Roma Tre**:

per comunicazioni amministrative:

- Dott. Carlo Palozzi - e-mail: carlo.palozzi@uniroma3.it;

PEC: economiaaziendale@ateneo.uniroma3.it

per comunicazioni relative agli aspetti scientifici/didattici:

- Prof.ssa Maria Francesca Renzi – e-mail:

mariafrancesca.renzi@uniroma3.it

Se per l'**Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza**:

per comunicazioni amministrative:

- Dott.ssa Alessandra Puccio - e-mail:

ricerca@unitelmasapienza.it;

PEC: unitelmasapienza@pec.it

per comunicazioni relative agli aspetti scientifici/didattici:

- Prof. Piergiuseppe Morone – e-mail:

piergiuseppe.morone@unitelmasapienza.it

- Prof.ssa Enrica Imbert – e-mail:

enrica.imbert@unitelmasapienza.it

Articolo 25 – Firma digitale, registrazione e spese

1. Il presente Accordo Quadro è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà

richiesta.

2. Il presente atto informatico è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università degli Studi di Ferrara, autorizzazione n. 7035/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. L'Università di Ferrara con nota scritta chiederà alle controparti, il rimborso della quota di competenza.

Letta, approvata, sottoscritta.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

Il Legale rappresentante

(Prof.ssa Laura Ramaciotti, Rettrice)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Il Legale rappresentante

(Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, Presidente)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE

Il Legale rappresentante

(Professor Menico Rizzi, Rettore)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

Il Legale rappresentante

(Prof. Francesco Castelli. Rettore)

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA – DIPARTIMENTO DI ECO-
NOMIA**

Il Legale rappresentante

(Professore Lorenzo Lo Muzio, Rettore)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

Il Legale rappresentante

(Professoressa Giovanna Iannantuoni, Rettrice)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Il Legale rappresentante

(Professor Paolo Martelli, Rettore)

SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA

Il Legale rappresentante

(Prof.ssa Antonella Polimeni)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

Il Legale rappresentante

(Professor Massimiliano Fiorucci, Rettore)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA UNITELMASAPIENZA

Il Legale rappresentante

(Professor Bruno Bottà, Rettore)
